REGOLAMENTO (CE) N. 289/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1997

che subordina a condizioni particolari il rilascio dei titoli d'importazione per i pomodori trasformati importati dalla Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2405/89 e (CEE) n. 3518/86 [2], modificato dal regolamento (CE) n. 2427/95 [3], la Commissione può sottoporre ad un periodo di riflessione il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti per i quali è necessario seguire in modo particolare l'evoluzione delle importazioni, allo scopo di valutare il rischio di perturbazioni o di minacce di perturbazioni del mercato; che, durante l'applicazione di detto regime specifico, gli Stati membri sono tenuti a comunicare tre volte per settimana alla Commissione i dati relativi ai titoli d'importazione rilasciati;

considerando che, negli ultimi mesi, l'evoluzione delle importazioni di pomodori trasformati di cui al codice NC 2002, originari della Turchia, giustifica una maggiore sorveglianza per questo prodotto;

considerando che, per evitare che nei giorni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento possano essere presentate domande abusive di titoli d'importazione, è opportuno prevedere l'entrata in vigore del presente regolamento il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori trasformati di cui alla voce NC 2002 originari della Turchia:

a) i titoli d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 1921/95 sono rilasciati il terzo giorno feriale successivo al giorno della presentazione della domanda;

b) gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative ai titoli d'importazione, conformemente a quanto disposto nell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1921/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.
[2] GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 10.
[3] GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 12.